

(N. 991)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 marzo 1955 (V. Stampato N. 1402)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MARZO 1955

Modifiche alle disposizioni riguardanti il « Fondo previdenza
sottufficiali ed appuntati » della Guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati », istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di

« Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza ».

Tutte le disposizioni in vigore per il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati » sono estese al « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza » con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Al « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finan-

za » sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonchè i finanziari che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanziari iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.

Art. 3.

Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali.

Art. 4.

In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto al premio di previdenza spetta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato.

In mancanza del coniuge il diritto spetta in parti eguali ai figli minorenni legittimi o legittimati anteriormente alla morte del genitore o adottivi, e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili al lavoro.

In mancanza delle persone indicate nei precedenti commi, il diritto al premio di previdenza spetta ai genitori dell'iscritto.

Il diritto alla restituzione delle somme versate dai sottufficiali, appuntati e finanziari de-

ceduti prima del compimento dei 6 anni richiesti per il diritto all'indennità, nonchè il diritto agli interessi maturati sulle somme predette, spettano alle persone indicate nei precedenti commi nell'ordine e con le modalità ivi stabilite.

Art. 5.

L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanziari, soggetti a ritenuta, è determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è abrogato.

Art. 7.

Il precedente articolo 3 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI